



La segnalazione di illeciti e irregolarità (Whistleblowing)

- 1 - Il Whistleblowing – Segnalazioni di illeciti e irregolarità
- 2 - Chi può effettuare la segnalazione
- 3 - Cosa può essere segnalato
- 4 - Quali sono le tutele del segnalante
- 5 - Come segnalare
- 6 - Cosa indicare nella segnalazione
- 7 - Verifica delle segnalazioni e attività istruttorie. Riscontro al segnalante.

S.M. Farmaceutici S.r.l.

Sede Legale e Amministrativa

Zona Industriale – 85050 Tito Scalo (PZ)

Tel. +39 0971651261 - Fax +39 0971485671

Cop. Soc. € 110.000,00 i.v. – R.E.A. 135992

C.F. e P.IVA 01809430760



1. Il Whistleblowing – Segnalazioni di illeciti o irregolarità

Il Whistleblowing è un istituto di derivazione anglosassone introdotto in Italia con la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica amministrazione”, adottata in ottemperanza alle raccomandazioni e obblighi convenzionali derivanti dal contesto ONU, OCSE, Consiglio d’Europa e Unione europea. La disciplina è stata successivamente modificata e ridefinita. In particolare, in considerazione dei principi espressi in sede europea, il 10 marzo 2023 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 24 recante “Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, ambito di applicazione soggettivo, settore pubblico e settore privato, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, di seguito Decreto. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 e dell’art. del citato Decreto, il whistleblower è la persona che segnala violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione, di cui è venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

2. Chi può effettuare la segnalazione

Le segnalazioni possono essere effettuate da: - i dipendenti - i lavoratori autonomi, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione, i lavoratori o i collaboratori di soggetti che forniscono beni o servizi - i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività, i volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, - coloro che non lavorano ma che possono aver acquisito informazioni durante le fasi di selezione o di prova, nonché gli ex dipendenti o collaboratori, se le informazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza

3. Cosa può essere segnalato

Il Decreto stabilisce le tipologie di illeciti che rilevano affinché una segnalazione possa essere presa in considerazione ai fini dell’applicabilità della disciplina. Ai sensi dell’art. 1 del Decreto, possono essere oggetto di segnalazione comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Azienda e che consistono in: - violazioni di disposizioni normative nazionali (illeciti amministrativi, contabili, civili o penali); - violazioni di disposizioni normative europee. La segnalazione, tuttavia, non può riguardare lamenti di carattere personale del segnalante, come contestazioni, rivendicazioni o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con i superiori o altri colleghi.

4. Quali sono le tutele del segnalante

La persona che segnala comportamenti illeciti riconducibili all’ambito del whistleblowing usufruisce di un particolare regime di tutela ed i motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione. Il Decreto ha rafforzato il sistema di protezione a favore del whistleblower prevedendo in particolare: - la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante, del responsabile

S.M. Farmaceutici S.r.l.

Sede Legale e Amministrativa

Zona Industriale – 85050 Tito Scalo (PZ)

Tel. +39 0971651261 - Fax +39 0971485671

Cop. Soc. € 110.000,00 i.v. – R.E.A. 135992

C.F. e P.IVA 01809430760



addetto alla gestione delle segnalazioni, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione (art. 4, comma 1 e art. 12, del Decreto); - la tutela da eventuali misure ritorsive adottate o anche solo tentate o minacciate da parte della Società coinvolta nella segnalazione (artt. 17 e 19 del Decreto); - le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni (art. 20 del Decreto); - la previsione di misure di sostegno da parte di enti del Terzo Settore inseriti in un apposito elenco pubblicato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito "ANAC"). In conformità alla predetta normativa, si garantisce la massima riservatezza non solo dell'identità del segnalante, ma anche di tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento possa, anche indirettamente, consentire l'identificazione del whistleblower. Nel rispetto dei principi fondamentali in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, il Decreto sancisce espressamente che le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare alle stesse adeguato seguito (cfr. art. 12 del Decreto). La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono inoltre espressamente sottratte al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La tutela della riservatezza è garantita anche in ambito giurisdizionale e disciplinare. La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante (art. 12, comma 7 del Decreto). L'autore della segnalazione è inoltre tutelato normativamente da eventuali misure ritorsive. Il Decreto definisce la ritorsione come "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto" (art. 2, comma 1, lett. m) del Decreto). Si tratta quindi di una definizione ampia del concetto di ritorsione che può consistere sia in atti o provvedimenti ma anche in comportamenti od omissioni che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano pregiudizio ai soggetti tutelati. Il legislatore ha previsto, inoltre, un'inversione dell'onere della prova, stabilendo che, laddove il segnalante dimostri di aver effettuato una segnalazione e di aver subito, a causa della stessa, una ritorsione, è posto a carico di chi ha compiuto l'atto o il comportamento ritorsivo l'onere di dimostrare che gli stessi erano motivati da ragioni estranee alla segnalazione (art. 17, comma 2, del Decreto). Affinché possa configurarsi una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione è necessario uno stretto collegamento tra la segnalazione e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito dal segnalante. Eventuali misure ritenute ritorsive, anche solo tentate o minacciate, dovranno essere segnalate esclusivamente all'ANAC, cui è affidato il potere di accertare che la misura ritorsiva sia conseguente alla segnalazione di illeciti, con le modalità prescritte nelle Linee guida pubblicate sul suo sito. In caso di esito positivo dell'accertamento, l'ANAC applica al responsabile della ritorsione una sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. a) del Decreto. L'art. 19, comma 3, dello stesso Decreto dispone, inoltre, che gli atti assunti in violazione del divieto

S.M. Farmaceutici S.r.l.

Sede Legale e Amministrativa

Zona Industriale – 85050 Tito Scalo (PZ)

Tel. +39 0971651261 - Fax +39 0971485671

Cop. Soc. € 110.000,00 i.v. – R.E.A. 135992

C.F. e P.IVA 01809430760



di ritorsione sono nulli. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto, le tutele previste dalla normativa sono estese anche ad altri soggetti collegati al segnalante: il responsabile addetto alla gestione delle segnalazioni, le persone del medesimo contesto lavorativo che sono legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, i colleghi di lavoro del segnalante e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente e le persone giuridiche in relazione con il whistleblower.

5. Come segnalare

Il Decreto prevede tre modalità di segnalazione: segnalazione interna, segnalazione esterna e divulgazione pubblica. A tal proposito, si evidenzia che la scelta del canale di segnalazione non è discrezionale. I segnalanti sono tenuti a utilizzare prima il canale interno e, solo al ricorrere delle condizioni previste dal Decreto, possono effettuare una segnalazione esterna (ad ANAC) o una divulgazione pubblica.

La segnalazione interna. Le modalità di inoltro della segnalazione sono le seguenti:

- in forma scritta al seguente link <https://smfarmaceutici.smartleaks.cloud/#/>
- in forma orale presso l'ufficio risorse umane.

La segnalazione esterna. Comunicazione presentata all'ANAC, in forma scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni attivabile solo quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- non è stata prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione del canale di segnalazione interna oppure questo, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del Decreto;
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le informazioni su come effettuare una segnalazione esterna sono pubblicate sul sito Internet dell'ANAC.

6. Cosa indicare nella segnalazione

Al fine di consentire la corretta comprensione dei fatti e/o dei comportamenti segnalati, è opportuno che il segnalante, sia nella forma scritta che in quella orale, circostanzi il più possibile la segnalazione, indicando, se conosciuti, il tempo e il luogo in cui si è verificato il fatto, la descrizione del fatto, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire quanto segnalato. È utile anche, nella forma scritta, allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza di quanto segnalato.

S.M. Farmaceutici S.r.l.

Sede Legale e Amministrativa

Zona Industriale – 85050 Tito Scalo (PZ)

Tel. +39 0971651261 - Fax +39 0971485671

Cop. Soc. € 110.000,00 i.v. – R.E.A. 135992

C.F. e P.IVA 01809430760



La piattaforma di segnalazione disponibile sul sito internet www.smfarmaceutici.it, prevede l'indicazione degli elementi indispensabili per verificare e valutare la fondatezza e rilevanza dei fatti e delle vicende segnalate, nello stesso potranno essere allegati documenti, foto o tutto ciò che supporti la segnalazione.

7. Verifica delle segnalazioni e attività istruttorie. Riscontro al segnalante.

Acquisita la segnalazione, il portale fornisce al segnalante un avviso di ricevimento e rilascia una ricevuta. Entro il termine di sette giorni il responsabile addetto alla gestione delle segnalazioni prende in carico la segnalazione ed effettua una prima attività di verifica e di analisi, volta a valutare l'ammissibilità e la fondatezza della segnalazione stessa.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, avvia l'istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate. Qualora, a seguito dell'istruttoria, il responsabile ravvisi la sussistenza e la fondatezza della segnalazione, interesserà immediatamente gli organi preposti.

In ogni caso, ove sia necessario coinvolgere negli accertamenti altri soggetti che abbiano conoscenza dei fatti segnalati, il responsabile non trasmette la segnalazione a tali soggetti, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, prestando la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante.

Entro 90 giorni dall'avviso di ricevimento il responsabile addetto alla gestione delle segnalazioni fornisce riscontro al segnalante.

Sul portale il segnalante, grazie alla ricevuta di 16 cifre rilasciata al momento della segnalazione, può modificare e monitorare la segnalazione inserita.

Per saperne di più sul Whistleblowing visita i seguenti siti:

<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/15/23G00032/sg>

S.M. Farmaceutici S.r.l.

Sede Legale e Amministrativa

Zona Industriale – 85050 Tito Scalo (PZ)

Tel. +39 0971651261 - Fax +39 0971485671

Cop. Soc. € 110.000,00 i.v. – R.E.A. 135992

C.F. e P.IVA 01809430760